

Lussemburgo, 11 gennaio 2024

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-662/22 | Airbnb Ireland e C-667/22 | Amazon Services Europe, nella causa C-663/22 | Expedia, nelle cause riunite C-664/22 | Google Ireland e C-666/22 | Eg Vacation Rentals Ireland, nella causa C-665/22 | Amazon Services Europe

## **Avvocato generale Szpunar: uno Stato membro non può imporre obblighi generali ed astratti a un prestatore di servizi online operante nel suo territorio ma stabilito in un altro Stato membro**

In Italia alcuni prestatori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online, come Airbnb, Google, Amazon e Vacation Rentals, sono soggetti a determinati obblighi: devono iscriversi in un registro, trasmettere periodicamente una serie di informazioni a un'autorità amministrativa e versare un contributo economico. Sono previste sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi.

Ad eccezione di Expedia, che è stabilita negli Stati Uniti e si limita a contestare l'obbligo di fornire informazioni, tali prestatori di servizi online, stabiliti nell'Unione europea, contestano detti obblighi dinanzi ai giudici italiani. A loro avviso, sono contrari al regolamento dell'Unione che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online <sup>1</sup>, mentre l'Italia sostiene che la normativa di cui trattasi applica le norme dell'Unione. Inoltre, le società stabilite nell'Unione ritengono che tali obblighi violino, in particolare, il principio previsto nella direttiva sul commercio elettronico <sup>2</sup> secondo cui i servizi della società dell'informazione sono, in linea di principio, soggetti alla legge dello Stato membro di stabilimento del prestatore (nel caso di specie, l'Irlanda o il Lussemburgo). In tale contesto, il giudice italiano ha deciso di sottoporre talune questioni alla Corte di giustizia.

**Secondo l'avvocato generale Maciej Szpunar, il diritto dell'Unione e, più specificamente, la direttiva sul commercio elettronico ostano effettivamente all'applicazione di tali obblighi di carattere generale ed astratto ad un prestatore di servizi online stabilito in un altro Stato membro.**

Inoltre, per quanto riguarda il regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, egli ritiene che gli obblighi previsti dalla normativa italiana non costituiscano misure di applicazione di tale regolamento. Quest'ultimo, quindi, non li giustifica. Il suo obiettivo è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo un contesto equo, prevedibile, sostenibile e sicuro per l'attività economica online nell'ambito del mercato interno. In tale contesto, uno Stato membro può raccogliere soltanto informazioni in relazione agli obblighi che gli sono imposti da tale regolamento e agli obiettivi che quest'ultimo persegue.

